

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30305 Anno 2020

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE


Data Udiienza: 23/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Locorriere s.r.l. mediante il rapp.te legale Locorriere Lorenzo nato a Grumo
Apulla il 05/03/1989
avverso la ordinanza del 26/02/2019 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Ciro Angelillis, che ha
concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Con ordinanza del 26 febbraio 2019 il giudice dell'esecuzione del tribunale di Bari, adito nell'interesse di Locorriere Lorenzo per la correzione dell'errore materiale della sentenza 1492/15 emessa in data 13 luglio 2015 dal tribunale di Bari (irrevocabile il 3 ottobre 2015), mediante inserimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione alla sanzione amministrativa disposta nei confronti della società "Locorriere srl", di cui l'istante era rappresentante legale pro tempore, rigettava la domanda.



2. Avverso l'ordinanza suindicata del tribunale di Bari propone ricorso per cassazione Locorriere Lorenzo, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme di cui agli artt. 133, 163 cod. pen., 3, 444 cod. proc. pen. Si premette che la richiesta di patteggiamento cui era seguita la sopra citata sentenza del Gip del tribunale di Bari, con la quale era stata tra l'altro applicata, ai sensi della L. 231/01, la sanzione amministrativa di euro 60.000, senza contestuale disposizione del beneficio della sospensione condizionale, era condizionata alla applicazione di quest'ultima. Pertanto, ove il gip avesse ritenuto illegittima la predetta richiesta avrebbe dovuto limitarsi a respingere la medesima con riguardo alla posizione della società "Locorriere srl". A fronte di ciò, la difesa aveva avuto modo di conoscere della esecutività della sanzione amministrativa - priva del beneficio della pena sospesa - solo a seguito della notifica della cartella esattoriale di pagamento della sanzione, ritenendo da quel momento che l'omissione in dispositivo della sospensione condizionale della pena fosse solo frutto di un mero errore del gip, con conseguente richiesta di correzione dell'errore materiale, non spettando al ricorrente farsi interprete di una decisione dell'A.G. che aveva ratificato in toto la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.

4. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'istituto della sospensione condizionale della pena non è applicabile alle sanzioni inflitte agli enti a seguito dell'accertamento della relativa responsabilità da reato ai sensi della L. 231/01, la cui natura amministrativa non consente l'applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale (cfr. sez. 4 n. 42503 del 25/06/2013 Rv. 257126 - 01). Inoltre, per completezza, va rilevato come la richiesta di correzione, anche alla luce di quanto sopra rilevato, attiene al contenuto decisionale della pronuncia sotto un profilo di diritto, che non può essere modificato con la mera procedura della correzione di errore materiale. Infatti non può farsi ricorso alla predetta procedura da parte del giudice quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito: tale è l'ipotesi di una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione, quale sarebbe, nel caso di specie - ed a prescindere dalla configurabilità del medesimo in favore di



una persona giuridica per responsabilità amministrativa derivante da reato -, l'indicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013 Rv. 257158 - 01 Gomma).


5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23/09/2020.

Il Consigliere estensore
Giuseppe Novello



Il Presidente
Fausto Izzo

